

22287.22

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IVA RISCOSSIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIUSEPPE FUOCHI		R.G.N. 29484/2015
Dott.	- Presidente -	Cron. 22287
TINARELLI		
		Rep.
Dott. PAOLO CATALLOZZI	- Consigliere -	Ud. 09/07/2021
Dott. ROBERTO SUCCIO	- Consigliere -	CC
Dott. PIERPAOLO GORI	- Consigliere -	
	- Rel.	
Dott. GIUSEPPE D'AURIA	Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29484-2015 proposto da:

(omissis) SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato

2021

(omissis) ;

4640

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SRL;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1939/2015 della
COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il
07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 09/07/2021 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA;

Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria trae origine dall'emissione di una cartella di pagamento emessa dalla (omissis) nei confronti di (omissis) Srl.

A seguito di ricorso proposto dalla società intimata, la Ctp di Milano confermava l'atto impugnato.

Tale pronuncia di primo grado era impugnata ed in sede di gravame la Ctr della Lombardia accoglieva l'appello della contribuente in quanto mancava nella cartella notificata il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella.

Proponeva ricorso in Cassazione (omissis) che si affidava a tre motivi:

- 1) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc.
- 2) Per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 156 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc.
- 3) Per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 25 comma 2 DPR n. 602\1977.

Non si costituiva la soc. (omissis) srl.

Ragioni della decisione

Va in via preliminare evidenziato che la notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, che deve essere documentata con l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno).

Ne deriva che, essendo stata tale forma di notificazione adottata per il ricorso per Cassazione, l'avvenuto deposito della sola accettazione della raccomandata dall'ufficio postale, senza l'allegazione del predetto avviso, che non può trovare equipollente nella produzione della ricevuta di spedizione, determina l'inesistenza della notificazione medesima e l'inammissibilità dell'impugnazione (v. da ultimo Cass. n. 20778 del 21/07/2021, secondo la quale «Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che

la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»).

Nulla per le spese.

P. Q.M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma 9 7 2021

Il presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 LUG. 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Natalia Purpo

Natalia Purpo

G. Fuochi Tinarelli